



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

61ª Seduta pubblica – Martedì 24 maggio 2022

Deliberazione n. 85

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: "MISURE DI RAFFORZAMENTO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: RIDETERMINAZIONE IN AUMENTO DELL'AMMONTARE DELLA QUOTA DELL'IRPEF LIBERAMENTE DESTINABILE IN BASE ALLA SCELTA DEL CONTRIBUENTE" D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.
(Progetto di legge statale n. 13)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge statale d'iniziativa dei consiglieri Zecchinato, Brescacin, Valdegamberi, Bet, Dolfìn, Puppato, Vianello, Cestari, Finco e Sponda relativa a "Misure di rafforzamento per il sostegno degli enti del terzo settore: rideterminazione in aumento dell'ammontare della quota dell'IRPEF liberamente destinabile in base alla scelta del contribuente";

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Marco ZECCHINATO, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.), è stata introdotta la possibilità per il contribuente di devolvere il 5 per mille (5×1000) della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale, al fine di dare un sostegno agli enti del Terzo Settore non profit.

Il 5x1000 è la quota di imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) che il contribuente, secondo principi di sussidiarietà fiscale, può destinare agli enti non profit iscritti presso l'elenco dei beneficiari tenuto dall'Agenzia delle Entrate e alle iniziative sociali dei comuni.

Le finalità del 5x1000 sono espressamente definite dalla legge. Possono infatti beneficiarne gli enti non profit (oltre ad alcune amministrazioni pubbliche) le cui attività rientrano nelle finalità definite dalla legge, potendo pertanto accreditarsi

presso una specifica amministrazione. Risultano beneficiari anche i Comuni, che però sono vincolati a destinare le risorse alle proprie attività sociali.

È onere delle organizzazioni non profit informarsi per individuare la finalità più adatta e quindi avviare il percorso di accreditamento.

I contribuenti possono destinare la quota del 5x1000 dell'Irpef a soggetti operanti nei seguenti settori:

- volontariato (competente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese);
- ricerca scientifica e universitaria (competente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca);
- ricerca sanitaria (competente il Ministero della Salute);
- politiche sociali perseguite dai Comuni (competente il Ministero dell'Interno);
- attività sportive a carattere dilettantistico (competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport con il supporto del CONI, salvo per gli anni 2006 e 2007);
- attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (competente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo - attività introdotta dall'anno 2012 con la legge 15 luglio 2011, n. 111);
- sostegno alla gestione delle aree protette (competente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - attività introdotta dall'anno 2018 con la legge 4 dicembre 2017, n. 172).

In merito alla qualificazione del contributo del 5x1000, occorre ricordare tre provvedimenti giurisdizionali che ne hanno definito la natura giuridica.

Il primo è la sentenza n. 202/2007 della Corte Costituzionale, con cui viene esclusa la natura fiscale del beneficio del 5x1000, non essendo quindi tali quote qualificabili come entrate tributarie. Il titolo di acquisto della quota da parte dell'Erario, infatti, si trasforma a seguito della dichiarazione di volontà del contribuente che abbia deciso di destinarla al finanziamento di soggetti da lui indicati, svolgenti attività ritenute meritevoli dall'ordinamento e inclusi in apposite liste. Lo Stato diviene, pertanto, mandatario necessario ex lege e deve corrispondere la somma ai soggetti indicati.

Il secondo provvedimento è il parere decisorio del Consiglio di Stato n. 2627/2011, reso nell'adunanza del 14 novembre 2012 in sede di ricorso straordinario, con il quale il 5x1000 non è qualificato come liberalità del cittadino, ma derivante da una scelta dello Stato di consentire la destinazione di una parte delle sue spettanze ad enti che svolgono un ruolo sussidiario in materia di politiche sociali (per approfondimenti si rimanda all'estratto della decisione del Consiglio di Stato, Sezione II).

Il terzo provvedimento è la sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite n. 24964/2017 che, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2007, ribadisce la natura non tributaria del beneficio del 5x1000, derivandone la non competenza *rationae materiae* del giudice tributario. Per effetto della scelta del contribuente infatti, la quota del 5x1000 perde la natura di entrata tributaria e assume quella di "provvista" versata obbligatoriamente all'erario per finanziare enti ritenuti meritevoli di sostegno economico. In aggiunta, la sentenza, osservando come il potere esercitato dall'Amministrazione finanziaria abbia natura vincolata, esclude pure la competenza del giudice amministrativo, riferendo la questione a quello ordinario.

Lo scopo era di dare la possibilità ai contribuenti di destinare la quota dell'Irpef liberamente destinabile a soggetti non profit, che svolgono un ruolo centrale nella vita civile e vanno sostenuti affinché possano consolidarlo.

Lo strumento del 5x1000 è risultato un grandissimo successo ed i numeri lo testimoniano; il non profit è un pilastro fondamentale per offrire opportunità a chi vive condizioni di fragilità, per far crescere una cultura della diversità e dell'accoglienza, per migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità.

Il principio applicato consente, oltre che di dare risorse ai soggetti destinatari, di impedire il passaggio del gettito fiscale attraverso gli uffici pubblici consentendo di raggiungere direttamente il destinatario con notevoli risparmi di tempo e risorse.

Sostenere il Terzo Settore è un investimento e non un costo: esso contribuisce allo sviluppo di quella infrastruttura sociale che rafforza le nostre comunità e le rende capaci di affrontare l'onda d'urto delle sfide che stiamo attraversando. Per questo è cruciale continuare a sostenere chi opera sul nostro territorio, vicino alle persone e ai loro bisogni.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi del 5x1000 relativi al 2020, che fanno riferimento alle dichiarazioni dei redditi compilate nella primavera/estate del lockdown: sono 16,5 milioni gli italiani che hanno firmato, di cui 10,5 hanno scelto il volontariato; è stato superato il tetto dei 520 milioni di euro.

L'elenco degli ammessi comprende in totale 69.151 enti: in cima alla classifica si trovano gli enti del volontariato (49.491); a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (10.902), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (510), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (136) e gli enti gestori delle aree protette (24).

Nell'elenco figurano anche 7.982 Comuni, a cui sono destinati 16,5 milioni di euro.

Il presente provvedimento vuole quindi aumentare il sostegno a tali enti incrementando la quota dell'Irpef liberamente destinabile dal contribuente a soggetti non profit dal 5x1000 al 10x1000, senza gravare sul cittadino.

Nella seduta del 15 dicembre 2021 la Prima Commissione consiliare ha proceduto a far illustrare l'articolato; in quella del 16 marzo 2022 lo ha esaminato, concludendo i propri lavori ed approvandolo a maggioranza, dopo avervi apportato alcune modifiche meramente tecniche.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Bisaglia, Cestaro, Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Speranzon). Si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Possamai Giacomo).”;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa CAMANI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nella relazione è già stato detto tutto, dunque non è necessario tornare sull'importanza del 5 per mille e del coinvolgimento diretto del contribuente nella scelta della destinazione delle proprie imposte (si pensi anche al 2 per mille alle organizzazioni politiche), cosa che certamente ha il pregio di responsabilizzare il contribuente anche in funzione del comprendere la ragione per cui le imposte vengono pagate.

È dunque un sistema di devoluzione di risorse rispetto al quale è però utile fare alcune valutazioni. Crediamo che sia necessario avere la consapevolezza che le tasse

che paghiamo non servono soltanto per “Roma ladrona”, ma servono anche per servizi molto specifici che, nel caso del 5 per mille, possiamo addirittura scegliere noi. È quindi un meccanismo trasparente, perché ciascuno decide a chi devolvere una quota delle proprie imposte.

È quindi evidentemente difficile votare contro un progetto di legge statale che ha l’obiettivo di incrementare la quota di risorse che possiamo destinare a servizi e realtà del territorio, pur non essendo una competenza regionale. Noi possiamo approvarla e fare bella figura chiedendo l’aumento dell’aliquota, tanto poi vedranno a Roma come metterlo in pratica. Dobbiamo però avere piena consapevolezza delle conseguenze di questa richiesta, perché certo è importante valorizzare il Terzo Settore e, in generale, tutti i soggetti che svolgono finalità di utilità sociale, ma le risorse che vengono destinate al 5 per mille non arrivano da Marte, sono risorse limitate, che i contribuenti italiani dovrebbero versare allo Stato ogni anno. È chiaro che aumentando la percentuale dal 5 al 10 per mille, si debba raddoppiare la quota di entrate nazionali che, anziché essere utilizzate per altre cose, devono essere devolute al 5 per mille.

Quando in questo Consiglio chiediamo risorse per delle attività precise, l’Assessore al Bilancio chiede da dove possono essere recuperate queste risorse. È vero che in questo caso è un problema dello Stato e non della Regione del Veneto, però, da legislatori responsabili quali dovremmo essere, dobbiamo porci anche noi la stessa domanda. Attualmente il 5 per mille in Italia impegna oltre 500 milioni di contributi. È chiaro che aumentando la percentuale dal 5 al 10 per mille chiediamo allo Stato da un anno all’altro, di trovare minimo altri 500 milioni di euro, che non deve più spendere per quello a cui erano inizialmente destinati perché vanno investiti nella quota di quello che dovrebbe diventare il 10 per mille. Va benissimo, ma solo se qualcuno riesce a spiegare da dove si possano recuperare quelle risorse.

Peraltro, il fondo per il 5 per mille non è un fondo aperto, ogni anno viene stanziato in Legge di Bilancio un tetto massimo di impegno di spesa, che spesso e volentieri non basta mai. Dobbiamo dunque tenere in grande considerazione il fatto che il 5 per mille, solo perché va agli enti del Terzo Settore, non è gratis: non è gratis per i cittadini, perché è vero che non pagano direttamente, ma è comunque una quota delle loro tasse che tolgono ad altri servizi, e soprattutto non è gratis per lo Stato italiano.

Siamo stati provocatoriamente tentati di fare una proposta emendativa con cui l’aliquota si alzava al 20 per mille, tanto, 500 milioni più, 500 milioni meno, li devono trovare a Roma, mica dobbiamo farlo qui. Se vogliamo essere un minimo coerenti con quello che proponiamo e con l’attività legislativa che proviamo a fare in Consiglio regionale, dobbiamo capire se le proposte che facciamo anche al Parlamento reggono in una fase storica in cui abbiamo, negli ultimi due anni, messo 175 miliardi a debito per reggere i conti dello Stato, in cui facciamo fatica a chiudere le finanziarie, in cui tante famiglie hanno sempre più bisogno di risorse, servizi e prestazioni garantite dallo Stato e dalle Istituzioni. Anche il tempismo non aiuta, rendendo più complicata un’iniziativa che sulla carta è assolutamente meritoria.

Tutta la relazione che accompagna il progetto di legge statale è condivisibile nel merito e anche nel metodo. Quindi, siamo d’accordo che in generale le associazioni che svolgono funzioni di utilità sociale andrebbero ulteriormente rafforzate e valorizzate, siamo d’accordo che servirebbero maggiori risorse per questa finalità. Siamo d’accordo che l’opportunità che il 5 per mille ci dà, che non è soltanto quella di dire “voglio che il 5 per mille delle mie tasse vadano al terzo settore”, ma è anche quella di dire “a quale ente del terzo settore posso devolverle”, quindi anche a quello dell’associazione sotto casa che sappiamo come lavora, sia innovativa e straordinaria, quindi riteniamo che questo progetto di legge statale, possa e debba essere

accompagnato anche da un impegno che noi come Regione del Veneto assumiamo soprattutto rispetto a questo tema.

Io ho presentato un ordine del giorno in cui invito la Giunta a investire su una massiccia campagna di informazione per far conoscere ai Veneti l'opportunità del 5 per mille. Quasi la metà dei cittadini del Veneto non sceglie di opzionare il 5 per mille, ad esempio. Investiamo allora un po' di risorse perché questa opportunità fondamentale diventi un obiettivo politico, che condividiamo perché il terzo settore, in generale in Italia e nel Veneto in particolare, è un comparto fondamentale. Allora investiamo noi per primi, diamo il segnale che ci crediamo in questa modalità di investimento delle risorse e dei contributi dei veneti e in questa modalità di erogazione dei servizi, cioè attraverso gli Enti del terzo settore.

È un progetto di legge statale, dunque molto difficilmente arriverà sui banchi del Governo, in particolar modo in questa fase storica, in particolar modo in questo Governo, in particolar modo sul finire della legislatura. Questo lo dico per far capire a tutti a cosa andiamo incontro. Però è certamente un auspicio, un'intenzione, che ovviamente ci sentiamo di condividere, per dare un po' di significato politico e legislativo all'attività che facciamo. Perché poi uno gioca la partita nel suo campionato, serie A e serie B, ovviamente in termini di livello istituzionale, e anche in serie B ci sono delle partite da vincere molto importanti e anzi, il più delle volte, anche più concrete di quelle giocate in serie A. Anche nel nostro campionato possiamo fare qualcosa per investire sul terzo settore e per fare in modo che anche i cittadini del Veneto aumentino la loro quota, la percentuale di adesione a questa opportunità e, possibilmente, contribuiscano a rafforzare il mondo del terzo settore della nostra regione.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, la proposta di legge statale composta di n. 4 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1, 2 e 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 38

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 39

VISTO l'articolo 121 della Costituzione;

VISTI gli articoli 19 e 21 dello Statuto regionale;

con votazione palese,

APPROVA

la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e indica la Camera dei Deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 36

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Francesca Zottis



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 85 DEL 24 MAGGIO 2022
RELATIVA A:*

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DAL TITOLO:

MISURE DI RAFFORZAMENTO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: RIDETERMINAZIONE IN AUMENTO DELL'AMMONTARE DELLA QUOTA DELL'IRPEF LIBERAMENTE DESTINABILE IN BASE ALLA SCELTA DEL CONTRIBUENTE

Art. 1 - Rideterminazione della quota della imposta sul reddito delle persone fisiche destinabile a finalità di sostegno di enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 ed a valere per la dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2022, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche e ferma restando la facoltà di destinare, in base alla propria scelta, una quota dell'imposta ad una delle finalità previste dal comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero alle finalità di cui:

- a) alla lettera a), ovvero, nelle more della attivazione del Registro degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a finalità di sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) alla lettera b), ovvero al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) alla lettera c), ovvero al finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) alla lettera d), ovvero ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

la quota, già definita nella misura del 5 per mille, è rideterminata nella misura del 10 per mille.

2. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF a valere dalla dichiarazione

dei redditi per l'anno 2022, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

Art. 2 - Disposizioni attuative.

1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono aggiornate le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.

2. Nelle more della emanazione del decreto di cui al comma 1, trova applicazione, per quanto compatibile, la disciplina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 "Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi".

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Sono autorizzati, in misura corrispondente agli ammontari di cui all'articolo 1 ed a fini compensativi, prelievi dagli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" afferente alla Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2023 e 2024, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati nei limiti delle rispettive capienze.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INDICE

Art. 1 - Rideterminazione della quota della imposta sul reddito delle persone fisiche destinabile a finalità di sostegno di enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali.	7
Art. 2 - Disposizioni attuative.	8
Art. 3 - Norma finanziaria.	8
Art. 4 - Entrata in vigore.	8

Proposta di legge statale di iniziativa regionale n. 13

“Misure di rafforzamento per il sostegno degli enti del terzo settore: rideterminazione in aumento dell’ammontare della quota dell’IRPEF liberamente destinabile in base alla scelta del contribuente”.

Relazione tecnica redatta ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, articolo 17 “Copertura finanziaria delle leggi”.

La proposta di legge statale (PDLS) in oggetto intende apportare una modifica alla legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.), con la quale, come noto, è stata introdotta la possibilità per il contribuente di devolvere il cinque (5) per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale, ed anche al fine di offrire un sostegno agli enti del terzo settore “non profit”.

I contribuenti possono così destinare, anche secondo le modifiche ed integrazioni sopravvenute negli anni, la quota del 5 per mille dell’Irpef a soggetti operanti nei seguenti settori: volontariato (competente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese), ricerca scientifica e universitaria (competente il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca), ricerca sanitaria (competente il Ministero della Salute), politiche sociali perseguite dai Comuni (competente il Ministero dell’Interno), attività sportive a carattere dilettantistico (competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo Sport con il supporto del CONI, salvo per gli anni 2006 e 2007), attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (competente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo- attività introdotta dall’anno 2012 con la legge 15 luglio 2011, n. 111), sostegno alla gestione delle aree protette (competente il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - attività introdotta dall’anno 2018 con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172).

Sotto un profilo di inquadramento costituzionale del tema, tale disciplina declina nell’ordinamento giuridico, con una sua concreta applicazione, un principio definibile di “sussidiarietà fiscale”, che è stato letto e proposto dagli studiosi in termini di lettura attualizzata dell’articolo 53 della Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” in diretta connessione con l’ultimo comma dell’articolo 118: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e

Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

In concreto la disciplina introdotta dalla soprarichiamata legge finanziaria dello Stato non determina, secondo la giurisprudenza costituzionale e di merito, né un atto di liberalità del cittadino, né un beneficio avente natura fiscale, atteso che il titolo giuridico a favore del beneficiario deve essere individuato in una espressa scelta dello Stato di consentire una destinazione di una parte delle sue spettanze ad enti che svolgono un ruolo sussidiario in materia di politiche sociali, operando lo Stato come mandatario ex lege a fronte della espressione di volontà del contribuente.

Il progetto di legge, in estrema sintesi, nel prevedere la rideterminazione in aumento dell'ammontare della quota dell'IRPEF, liberamente destinabile in base alla scelta del contribuente per finalità di utilità sociale di riconosciuto interesse pubblico, rientra nella materia “sistema tributario dello Stato”, di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e muove dai risultati acquisiti nei primi 15 anni di applicazione della disciplina, proponendosi di aumentare il sostegno a tali enti, incrementando la quota dell'IRPEF liberamente destinabile dal contribuente a soggetti non profit dal cinque (5) per mille al dieci (10) per mille, senza gravare sul cittadino.

Quanto sopra con decorrenza di effetti dall'anno 2023 e con riguardo alla dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2022.

Sotto il profilo della quantificazione degli oneri conseguenti e delle relative tecniche di copertura l'articolo 3 dà atto della copertura finanziaria dell'intervento normativo, ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge 196 del 2009, atteso che trattasi di operare, a fronte delle opzioni espresse dal contribuente in ordine alle destinazioni del gettito dell'IRPEF, disponendo a fini compensativi, la autorizzazione, sul bilancio pluriennale 2022-2024, a prelievi a valere sui fondi speciali e di riserva dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati, nei limiti delle rispettive capienze.